



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2007

VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992

VISTO il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, artt. 52 – 58 – 59

VISTA la Legge 388 del 23 dicembre 2000

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 16.11.2001, modificato con atti n. 38 del 19.11.2001, n. 12 del 30.03.2004, n. 59 del 24.11.2004, n. 21 del 27.03.2006 e n. 8 del 30.03.2007

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 25 del 15.03.2006 e la Delibazione Consiliare n. 11 del 30.03.2007

Si rende noto quanto segue

Ai sensi dell'art. 37 comma 13 della Legge 248/2006, i versamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità:

- in due rate: la prima entro il **16 giugno**, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente, la seconda entro il **16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2007, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- in unica soluzione entro il **16 giugno**, l'intero importo dell'imposta dovuta per l'anno 2007

Ai sensi dell'articolo 1 comma 166 della L. 296/2006 il pagamento dei tributi deve essere effettuato **con arrotondamento**, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Il versamento dell'imposta per l'anno in corso potrà essere effettuato mediante bollettino intestato a **Comune di BERGEGGI – Riscossione I.C.I. – Servizio di Tesoreria via De Mari 28/D, 17028 BERGEGGI – c.c.p. n. 12389185**, ovvero con le modalità previste dall'articolo 37 comma 55 della Legge 248/2006

Le seguenti Aliquote I.C.I. deliberate per l'anno d'imposta 2006 sono confermate anche per l'anno **2007**:

- **6,5 per mille** aliquota ordinaria;
- **5 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le loro pertinenze di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale;
- **5 per mille** per le abitazioni equiparate all'abitazione principale così come definite dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale;
- **7 per mille** per gli alloggi non locati o locati a soggetti non residenti, nonché per le unità immobiliari abitative tenute a disposizione considerate residenze secondarie o seconde case, così come specificato all'art. 12 del vigente Regolamento Comunale;
- **6 per mille** per immobili destinati ad attività produttive (cat. C/1 – C/3 e gruppo D);
- **6 per mille** per i terreni ricadenti in aree edificabili;
- **4,5 per mille** per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto residente e per i casi previsti dall'articolo 15 del regolamento;
- detrazione per l'abitazione principale pari a **€ 130,00**;

Il Regolamento Comunale vigente prevede le seguenti principali agevolazioni:

- 1.** Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, per Abitazione Principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari, stabiliscano la residenza anagrafica
- 2.** ai sensi dell'art. 7 comma 2, sono equiparate all'abitazione principale:
 - a. L'unità immobiliare abitativa appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza anagrafica del socio assegnatario;

- b. Gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dall'Istituto Autonomo Case Popolari come abitazione principale;
 - c. L'unità immobiliare abitativa posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di altro diritto reale da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
3. ai sensi dell'art. 7 comma 3, è altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile, che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:
- il soggetto sia residente nel Comune di Berguggi al momento del ricovero
 - l'unità immobiliare non risulti locata o concessa in comodato a terzi
4. per usufruire dell'agevolazione su citate, il soggetto passivo, deve presentare all'ufficio tributi, entro il termine di presentazione della Comunicazione di cui all'art. 17 ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'esistenza dei requisiti stabiliti per l'agevolazione oppure una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.
5. si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, intendendo per pertinenze le unità immobiliari destinate in modo diretto e permanente al servizio dell'abitazione principale, condotti esclusivamente dal soggetto passivo e non date in comodato uso gratuito né locati.
6. ai sensi dell'art. 11, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche:
- a) alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, di primo grado, e da questi utilizzate come abitazione principale, senza la detrazione prevista dall'art. 9.
 - b) alle abitazioni concesse in uso gratuito al coniuge separato o divorziato al quale, convenzionalmente o con sentenza, sia attribuito il diritto d'uso dell'immobile nel quale risiedevano i coniugi stessi e che utilizzi l'immobile come abitazione principale, senza la detrazione prevista dall'art. 9.

Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare, entro il termine di presentazione della Comunicazione di cui all'art. 17, apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'esistenza dei requisiti stabiliti per l'agevolazione oppure una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- generalità dell'utilizzatore dell'abitazione ed indicazione del grado di parentela o affinità tra il soggetto passivo e l'utilizzatore; estremi della convenzione o della sentenza; identificativi catastali ed indirizzo dell'unità immobiliare interessata; data di consegna al comodatario dell'abitazione.

Ai sensi del Reg. Com. articolo 3, con deliberazione di G.C. n. 102 del 28.12.2004 sono stati determinati i criteri per l'attribuzione dei valori minimi delle aree fabbricabili:

1. Valore orientativo medio delle aree edificabili: € 46,48
2. Riduzione dell'imposta: Si applica una riduzione del 50% del valore di cui al punto 1 alle aree ricomprese nell'ambito di conservazione e riqualificazione A4 area "a4.2" che, pur considerate edificabili secondo il P.U.C. adottato, non presentano autonoma possibilità edificatoria in quanto di estensione inferiore al lotto minimo individuato in mq 1.500. La sopracitata riduzione non si applica nel caso in cui le aree anche non contigue, riconducibili ad uno stesso soggetto contribuente, superino complessivamente il limite di mq 1.500

Ai sensi dell'art. 23 comma 3 del vigente Regolamento Comunale si considerano correttamente eseguiti i versamenti in acconto effettuati entro il 16 giugno di importo pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso.

***L'ufficio tributi rimane aperto al pubblico nei giorni di
Martedì – Giovedì – Sabato dalle h. 9, 00 alle h. 12,00
tel. 019.25790204/6 – fax 019.25790220
e-mail b.ragioneria@comune.berguggi.sv.it***

***Si informa che è disponibile sul sito internet www.comune.berguggi.sv.it il
sistema automatico per il calcolo dell'imposta***